AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Autorita Idrica Toscana
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0017599/2025 del 03/12/2025
'Class.' 6.3.7 «APPROVAZIONE PROGETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO»
Firmatario: ANGELA BANI
Documento Principale

Al DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Procedimento di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica denominato

"RICERCA IDRICA MONTEBAMBOLI - ESTENDIMENTO RETE DA CICALINO" nel Comune di Massa Marittima presentato da Acquedotto del Fiora SpA

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE con istanza della soc. Acquedotto del Fiora SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 6 di AIT, in atti AIT al prot. n. 13030 del 15/09/2025, è stata richiesta l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento indicato in oggetto;

VISTO CHE il progetto riguarda l'alimentazione del serbatoio di Montebamboli dal serbatoio di Vetreta partendo dalla rete di distribuzione di Cicalino con un primo tratto di circa 1300 m di bonifica della rete esistente per concludere con circa 5700 m di estensione della rete fino al sollevamento di Canale;

DATO ATTO che tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi di Acquedotto del Fiora SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 17/2024 e identificato al codice MI_ACQ03_06_0028 (Ricerca idrica Montebamboli);

VISTO CHE, con l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

PRESO ATTO della conformità urbanistica delle aree di localizzazione dell'intervento;

VISTO CHE è stato correttamente effettuato l'avvio del procedimento ex d.P.R.327/2001 presso le Ditte intestatarie di aree soggette ad esproprio, asservimento ed occupazione temporanea, a seguito del quale il proponente certifica di aver ricevuto n. 2 osservazioni rispetto alle quali il progettista ha formulato le relative controdeduzioni senza comportare la modifica del progetto di fattibilità tecnico economica;

VISTO CHE il proponente ha dato seguito al disposto ex D.lgs. 42/2004 presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo acquisendo il relativo Nulla Osta prot. n. 23859 del 30/08/2023;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 13147 del 17/09/2025 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14 bis della Legge 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione

vincolo preordinato all'esproprio e rilascio di titolo abilitativo, fissando nel giorno 01/11/2025 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;

- le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono:
  COMUNE DI MASSA MARITTIMA
  REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud
  SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Siena Grosseto e Arezzo
  UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
  CONSORZIO STRADE VICINALI GHIRLANDA - SCHIANTAPETTO
- In data 23/09/2025 è pervenuta ad AIT la nota in atti al prot. n. 13372 dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per richiesta di integrazione documentale in relazione alla trasformazione di superfici classificabili come bosco;
- In ragione di tale richiesta AIT, con propria nota prot. n. 13946 del 02/10/2025, ha pertanto sospeso il procedimento ex art. 2, c. 7 della L. 241/1990 e prorogato il termine per l'acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti al giorno 21/11/2025;
- In data 02/10/2025 sono pervenute ad AIT ulteriori comunicazioni, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 13958, da parte della Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Sud, e con prot. n. 13989 da parte dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, rispettivamente per richiesta di integrazione documentale in relazione ad una soluzione tecnica alternativa per il posizionamento del pozzetto di rilancio e degli armadi dei quadri elettrici che rispetti la distanza di 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua e relativamente al vincolo paesaggistico;
- In ragione di tali richieste AIT, con propria nota prot. n. 14005 del 03/10/2025, ha pertanto prorogato di ulteriori 10 giorni la sopra riportata sospensione, fissando il termine per l'acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti al giorno 01/12/2025;
- Le integrazioni, acquisite al prot. n. 14618 del 15/10/2025 sono state rese disponibili, tramite pubblicazione sul sito, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;

Il giorno 01/12/2025, 75 gg dalla indizione, ivi compresi 30 gg di sospensione per integrazioni, risultano pervenute le seguenti determinazioni, riportate in ordine cronologico di ricezione:

- In data 30/09/2025 è stato acquisito al prot. n. 13786 il contributo favorevole della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo** con il quale si ribadisce il nullaosta prescrittivo trasmesso con nota prot. 23859 del 30/8/2023, alla condizione che il controllo del rischio archeologico dovrà essere eseguito direttamente in fase di sorveglianza archeologica su tutte le operazioni di scavo e movimento terra. Rimane inteso che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

- In data 04/11/2025 è stato acquisito al prot. n. 15700 il contributo favorevole dell'**Unione di Comuni Montana Colline Metallifere** con il quale si trasmette l'Autorizzazione n. 95 del 04/11/2025 relativa al Vincolo Idrogeologico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - i diritti di terzi devono essere salvi ed impregiudicati in ogni fase di esecuzione dei lavori;
  - gli interventi autorizzati devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II del D.P.G.R.n.48/R del 08.08.2003 "Regolamento Forestale della Toscana" e s.m.i.;
  - deve essere rispettato quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento Comunale per il Vincolo Idrogeologico;
  - devono essere rispettate tutte le previsioni progettuali e le prescrizioni eventualmente contenute nella Relazione Geologico-Geotecnica inoltrata a corredo dell'istanza di cui all'oggetto;
  - devono essere rispettate, se del caso, le disposizioni di cui al Capitolo 6 del D.M. 17.01.2018 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) per quanto di attinenza al progetto di cui trattasi;
  - in fase di esecuzione dei lavori, se del caso, devono essere realizzate tutte quelle opere atte a garantire una corretta regimazione delle acque superficiali, meteoriche o di infiltrazione (scoline trasversali, canalette di scolo, drenaggi, ecc.);
  - le terre e rocce di scavo devono essere trattate secondo la vigente normativa in materia e comunque, se riutilizzate, non devono creare accumuli che possano alterare la stabilità dei versanti e/o creare fenomeni di erosione;
  - i materiali di risulta devono essere smaltiti in conformità alla vigente normativa sui rifiuti;
  - copia dell'Autorizzazione deve essere custodita presso il cantiere oggetto dei lavori a disposizione degli organi di vigilanza;
  - deve essere in ogni caso rispettata ogni altra disposizione normativa vigente (europea, italiana, regionale, provinciale, comunale), anche se non espressamente richiamata, la cui fattispecie intervenga nella definizione di qualsivoglia problematica, controversia o contenzioso;
- In data 10/11/2025 è stato acquisito al prot. n. 16022 il contributo favorevole dell'**Unione di Comuni Montana Colline Metallifere** relativo al Vincolo Paesaggistico nel quale si rileva che, verificate le motivazioni alla base della proposta progettuale, considerata la sua localizzazione e condividendo le considerazioni e valutazioni espresse nella Relazione Illustrativa, si ritengono gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica (attraversamenti aerei dei fossi con tubazioni in polietilene e realizzazione stazione di rilancio) compatibili con il contesto tutelato di riferimento;
- In data 27/11/2025 è stato acquisito al prot. n. 17166 il contributo della **REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud** nel quale si rileva che, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, il Settore Genio Civile esprime un parere di fattibilità favorevole alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto. Si precisa che:
  - il parere è rilasciato ai soli fini idraulici (R.D. 523/1904), fatta salva ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessario per l'esecuzione dell'intervento stesso con salvaguardia dei diritti

dei terzi, rimanendo il Genio Civile estraneo per ogni danno o controversia che ne dovesse conseguire;
- la Regione Toscana resta sollevata da eventuali pretese da parte di terzi per ogni e qualsiasi danno che dovesse venire causato, anche indirettamente, in conseguenza dell'intervento di cui all'oggetto;
- per quanto non previsto nell'attuale progettazione, eventuali ulteriori interventi interferenti con le pertinenze idrauliche e con l'alveo dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dalle lavorazioni e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere subordinati a quanto disposto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.T. 41/2018, L.R.T. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e, se dovuto, all'eventuale rilascio di concessione demaniale (D.P.G.R. 60/R/2016);
- prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà presentare una specifica istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018 e della concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 per tutte le opere in progetto interferenti con il Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R. 79/2012 e per le occupazioni di aree demaniali;

- In data 01/12/2025 è stata acquisita al prot. n. 17384 la nota di Acquedotto del Fiora SpA con la quale sono state trasmesse le osservazioni del 26/11/2025 formulate dal **Consorzio Strade Vicinali Ghirlanda – Schiantapetto** e direttamente acquisite dal proponente Acquedotto del Fiora. Pertanto, ai fini dell'esecuzione degli interventi previsti dal progetto, Acquedotto del Fiora SpA dovrà attenersi alle seguenti condizioni, in coerenza con quanto rappresentato dal Consorzio Strade Vicinali Ghirlanda–Schiantapetto nelle suddette osservazioni in particolare:

  <u>Tutela della stabilità della strada vicinale</u>:
  - Le attività di scavo, posa della condotta, movimentazione dei materiali e ripristino dei luoghi dovranno essere eseguite mediante soluzioni tecniche atte a evitare qualsiasi aggravio delle condizioni di fragilità della Strada Vicinale di Montebamboli, con particolare riferimento alla stabilità delle banchine, al corretto deflusso delle acque meteoriche e alla conservazione della funzionalità della cunetta di guardia.

  <u>Requisiti tecnici di scavo e ripristino</u>:
  - Dovrà essere garantita la compattazione adeguata e certificabile dei materiali di riempimento; ove necessario, dovranno essere impiegati materiali stabilizzati con leganti (es. misto cementato) per assicurare resistenza e durabilità.
  - Il ripristino del manto bituminoso dovrà interessare una superficie adeguata a garantire la corretta planarità e la sicurezza della circolazione stradale.

  <u>Gestione del deflusso delle acque meteoriche</u>:
  - La sezione e la funzionalità della cunetta dovranno essere integralmente preservate o ripristinate in modo da assicurare un adeguato smaltimento delle acque, evitando fenomeni di erosione o dilavamento dei materiali sciolti.

  <u>Transito dei mezzi pesanti</u>:
  - L'utilizzo della Strada Vicinale di Montebamboli da parte dei mezzi pesanti e dei mezzi di cantiere è subordinato al rispetto del Regolamento consortile vigente, che prevede l'obbligo di acquisire l'autorizzazione in deroga da parte del Servizio Associato di Polizia Locale, previo parere vincolante del Consorzio.
  - Il Consorzio potrà imporre prescrizioni tecniche e limitazioni all'accesso, nonché richiedere apposita cauzione a garanzia dell'eventuale ripristino dei danni.

Sopralluogo congiunto:

- Prima dell'avvio dei lavori, Acquedotto del Fiora S.p.A. dovrà partecipare a un sopralluogo tecnico congiunto con il Consorzio Strade Vicinali Ghirlanda–Schiantapetto e gli Enti competenti, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi e alla definizione puntuale delle modalità operative atte a prevenire ogni rischio per la stabilità della strada e per la sicurezza della circolazione.

Alla data di termine del 01/12/2025 non sono pervenute le determinazioni del Comune di Massa Marittima.

Per detto soggetto si deve quindi assumere acquisito l'assenso senza condizioni al progetto di fattibilità tecnico economica presentato.

RITENUTO che il proponente debba ottemperare alle prescrizioni e indicazioni espresse dai soggetti/enti intervenuti nel procedimento e prima elencate, e per le quali si rimanda nel dettaglio alle medesime comunicazioni pervenute, le quali dovranno essere fornite a Acquedotto del Fiora SpA unitamente agli atti del procedimento;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento del presente procedimento di Conferenza sono risultati conformi ai termini dettati dall'articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990, tenuto conto della sospensione intervenuta ai sensi dell'art. 2, c.7 della medesima legge;

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "RICERCA IDRICA MONTEBAMBOLI - ESTENDIMENTO RETE DA CICALINO" predisposto dal Gestore Acquedotto del Fiora SpA;

Ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà imporre il vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalle opere e reti in progetto, dichiarare la pubblica utilità dell'opera e costituire titolo abilitativo all'esecuzione;

Firenze, il 03/12/2025

La Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
(ing. Angela Bani)